



Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Prot. n. **0049248**

Reg. Ord. n. **00549**

Data

27/10/2011

ORDINANZA per ripristino destinazione d'uso originaria immobile

(ex art. 22, 24, 37, D.P.R. n. 380/2001)

OGGETTO: Ordinanza per il ripristino della originaria destinazione d'uso immobile in contrada Laghezza n. 130, a carico dei sigg. Minoia Giovanna e Leoci Tommaso. **V.E. 2198.**

Il Dirigente

VISTE le comunicazioni (ex art. 22, 23, 24 e 37, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale, rispettivamente, prot. n. 45947 e 45948 del 10 ottobre 2011, da cui si rileva che in un immobile sito in contrada Laghezza n. 130, originariamente con destinazione d'uso per garage/autorimessa, *“attualmente viene svolta l'attività di autofficina meccanica”* e *“in assenza del relativo certificato di agibilità”*.

CONSTATATO, secondo quanto espressamente indicato nelle comunicazioni sopra citate, che il locale è di proprietà della sig.ra Minoia Giovanna ed è condotto in locazione dal sig. Leoci Tommaso, artigiano esercente l'attività predetta.

CONSIDERATO che l'utilizzo di un immobile per uno uso (*autofficina*) diverso da quello autorizzato (*garage/autorimessa*) comporta l'applicazione della sanzioni come previsto per legge e constatato, altresì, che nel caso di cui trattasi non risultano richiesti né concessi titoli abilitativi e/o autorizzatori in tal senso.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 37, comma 1, del D.P.R. 380/01, il cambio della destinazione d'uso in mancanza della prescritta denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a €. 516,00.

RITENUTO, pertanto, di dover irrogare ai sigg. Minoia Giovanna e Leoci Tommaso, in solido, la sanzione pecuniaria, di cui innanzi detto, nella misura di €. 516,00 (*cinquecentosedici*) da riscuotersi nei modi e termini di cui agli artt. 2 e segg. del T.U. di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e succ. modifiche ed integrazioni.

RITENUTO inoltre, per quanto sopra, di dover ordinare, al proprietario, l'immediato ripristino della originaria destinazione del locale e, al conduttore, la immediata sospensione della attività svolta e lo sgombero dell'edificio.

DATO ATTO che dalla comunicazione della P.M., si evince che il verbale di accertamento della violazione edilizia n. 265/2011 ed il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 266/2001 sono stati notificati ai soggetti sopra indicati e, pertanto, non si ritiene opportuno né necessario inviare agli stessi la comunicazione, ex art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché la presente ordinanza costituisce anche formale notifica di avvio del procedimento sanzionatorio.

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 56 e 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
- l’art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen.;
- le n. t.a. del P.U.G. ed il vigente Regolamento Edilizio.

Ordina

ai sigg. Minoia Giovanna e Leoci Tommaso, meglio generalizzati nel disposto di notifica, nella loro qualità, rispettivamente, di proprietaria e conduttore dell’immobile oggetto del presente atto:

- a) di procedere, alla immediata sospensione dell’attività di autofficina svolta nel locale sito in contrada Laghezza n. 130 (in catasto al fg. 68, part. 32, sub 2);
- b) di sgomberare detto immobile entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza.
- c) di ripristinare la originaria destinazione d’uso dello stesso locale: *garage-autorimessa*.

COMMUNA

ai sigg. Minoia Giovanna e Leoci Tommaso, la sanzione pecuniaria, di cui detto, in premessa, nella misura di € 516,00 (cinquecentosedici), ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 37, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; ordina che tale sanzione sia corrisposta, entro 30 (trenta) gg. dalla notifica del presente atto, con versamento diretto alla Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Bari – agenzia di Monopoli), ovvero a mezzo versamento sul c/c postale n. 18321703, intestato a COMUNE DI MONOPOLI – SERVIZIO TESORERIA (causale: irrogazione sanzione pecuniaria Verbale P.M. n. 265/2011), e sia trasmessa copia della attestazione di pagamento a questo Comune.

Avvisa

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

Dispone

del presente provvedimento:

- a. la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, ai sigg.:
 - **Minoia Giovanna**, nata il 12 giugno 1935 a Monopoli ed ivi residente e domiciliata in **c.da Lamammolilla n. 500/A**, quale proprietaria del locale sito in c.da Laghezza n. 130;
 - **Leoci Tommaso**, nato il 06 novembre 1964 a Putignano e residente e domiciliato a Monopoli in **c.da San Gerardo n. 643**, quale conduttore del locale sito in c.da Laghezza n. 130 e titolare dell’attività di autofficina in esso esercitata.
- b. la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- c. l’inserimento nel Registro Ordinanze;
- d. l’invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale;
- e. l’invio, in copia, al Dirigente dello S.U.A.P. del Comune ed al Dirigente del S.P.E.S.A.L. della ASL-Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza connessi con l’esercizio dell’attività di autofficina in locale non agibile a tale scopo.

Il Dirigente
(Ing. Amedeo D’Onghia)

